



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

BANDO FIERE 2023

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE FIERISTICA
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE



Articolo 1 Finalità e oggetto del bando

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (di seguito Camera di Commercio) intende promuovere lo sviluppo del *business* e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese bergamasche, attraverso l'incentivazione alla partecipazione a manifestazioni fieristiche settoriali o campionarie.

Articolo 2 Fondo di dotazione del bando

Le risorse complessivamente stanziare per l'attuazione del presente intervento ammontano complessivamente a € 250.000, così suddivisi:

▪ MISURA A - Fiere regionali in Lombardia	€ 75.000
▪ MISURA B - Fiere nazionali in Italia	€ 85.000
▪ MISURA C - Fiere internazionali in Italia (Lombardia esclusa)	€ 90.000

Al fine di soddisfare eventuali domande in lista d'attesa, l'Ente si riserva la facoltà di rifinanziare il bando in caso di sopravvenute disponibilità di bilancio.

Articolo 3 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le **micro, piccole e medie imprese**, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, che:

- abbiano sede o almeno un'unità locale iscritta e attiva al Registro delle Imprese di Bergamo;
- siano attive, secondo le risultanze del Registro delle Imprese¹ e non siano sottoposte a: fallimento, procedure concorsuali di liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- siano **in regola con il pagamento del diritto annuale**²;
- non siano state assegnatarie di contributo a valere sul bando camerale "Fiere 2022" emanato con Determinazione n. 84/2022 e s.m.i.;
- non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti siano state beneficiarie di agevolazioni pubbliche erogate in regime *de minimis* per un importo inferiore a € 200.000 (limite ridotto a € 100.000 nel caso di imprese operanti nel settore dei trasporti su strada per conto terzi)³;
- abbiano legali rappresentanti, amministratori con o senza poteri di rappresentanza, soci e gli altri soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. "Codice delle leggi antimafia") a carico dei quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo decreto;
- al momento della liquidazione del contributo non abbiano in corso rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 co. 36 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma⁴;
- non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e **mantenuti sino all'erogazione del contributo**, a pena di decadenza dell'agevolazione.

¹ Nella visura l'impresa non deve risultare 'inattiva', bensì dev'essere specificata l'attività svolta e il relativo codice ATECO. A tal fine l'oggetto sociale. Per verificare la visura della propria impresa, il titolare o il legale rappresentante può accedere gratuitamente al [Cassetto digitale dell'imprenditore](#).

² Prima di presentare la domanda, verificare tale requisito accedendo al [Cassetto digitale dell'imprenditore](#) dove è disponibile il dettaglio (data di versamento, tributo, importo) dei diritti annuali versati dalla propria impresa.

³ Il rispetto di tale limite può essere verificato da chiunque tramite consultazione della sezione "Trasparenza - Gli aiuti individuali" del [Registro Nazionale degli Aiuti](#).

⁴ Tale norma non si applica a: imprese individuali, fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Articolo 4 Spese ammissibili

Sono ammissibili al presente bando le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono **tra il 1° giugno 2023 e il 31 maggio 2024⁵** e che siano classificabili in una delle seguenti categorie:

- A. qualifica regionale che si svolgono in Lombardia
- B. qualifica nazionale che si svolgono in Italia
- C. qualifica internazionale che si svolgono in Italia, con l'esclusione di quelle che si tengono in Lombardia.

Per le fiere regionali lombarde si fa esclusivo riferimento al calendario fieristico regionale, annualmente approvato da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 126 della L.R. n. 6/2010⁶.

Per le fiere con qualifica nazionale e internazionale si fa esclusivo riferimento a quelle individuate come tali nel "Calendario Fieristico Nazionale" pubblicato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, [consultabile nel relativo sito](#).

Al fine di favorire la massima partecipazione al bando, ogni impresa può presentare istanza di contributo **per una sola fiera**.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, è considerata unicamente la presenza **diretta** con un proprio stand alla manifestazione fieristica, pertanto l'impresa beneficiaria deve:

- aver stipulato un contratto a proprio nome per la partecipazione alla fiera;
- risultare iscritta nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- aver sostenuto direttamente e integralmente le spese oggetto di agevolazione, che devono essere inequivocabilmente riferibili alla fiera per la quale viene richiesto il contributo.

Sono ammissibili unicamente i costi relativi a:

- a) iscrizione alla fiera;
- b) inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
- c) affitto del plateatico e allestimento dello stand;
- d) trasporto a cura di terzi delle merci da esporre.

Tali spese sono considerabili indipendentemente dalla data del loro effettivo sostenimento, ossia: la data della fattura o del pagamento sono irrilevanti, ciò che fa fede sono unicamente la date di svolgimento della fiera, che deve essere comprese entro il suindicato periodo.

Non sono in ogni caso agevolabili a valere sul presente bando le spese che:

- siano riferibili alla partecipazione in collettive di imprese da chiunque organizzate;
- rappresentino quote associative a consorzi, associazioni e simili;
- non rientrino nelle succitate tipologie di spese ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente riferibili alla partecipazione alla fiera (a solo titolo di esempio: corrispettivi per la partecipazione a meeting B2B, organizzazione di eventi in fiera, spese di rappresentanza, costi di parcheggio, spese di viaggio, vitto e alloggio del personale, stampa di materiale promozionale, acquisto di gadget o cancelleria, produzione di campionature, ecc.);
- rappresentino oneri finanziari (ad es. interessi su prestiti), oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere (a solo titolo di esempio: IVA, imposta di bollo, ritenute fiscali, ecc.);
- non siano intestate all'impresa richiedente o che non siano state dalla stessa integralmente liquidate tramite pagamento tracciato (ad es. i pagamenti eseguiti da c/c non intestato all'impresa, i pagamenti in contanti, ecc.), come meglio specificato all'art. 9;
- siano già state oggetto direttamente o indirettamente di contributo concesso dalla Camera di Commercio o da altra Pubblica Amministrazione;
- siano fatturate da parte di società controllate e/o collegate e/o con **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con l'impresa richiedente⁷ e comunque tutte le spese riguardo alle quali

⁵ ciò significa che le date di inizio e di termine della manifestazione devono ricadere entro tale periodo

⁶ Per il 2023 il riferimento è l'Allegato C del D.D.U.O. 22 luglio 2022 - n. 10771, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 30 del 28 luglio 2022.

⁷ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ecc) che nei fatti si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



si ravvisi un'effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti all'impresa unica⁸ di cui all'art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Articolo 5 Natura ed entità del contributo

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** pari al **50% delle spese ammissibili** sostenute, da considerarsi al netto di sconti, di IVA e di qualsiasi altro onere fiscale (ritenuta, imposta di bollo, imposta di registro, ecc.) o accessorio, entro i seguenti limiti:

TIPOLOGIA DI FIERA	TOT. SPESE AMMISSIBILI €	CONTRIBUTO €
MISURA A – Fiere regionali in Lombardia	min	500
	max	2.000
MISURA B – Fiere nazionali in Italia	min	1.250
	max	3.500
MISURA C – Fiere internazionali in Italia (Lombardia esclusa)	min	2.250
	max	5.000

È, inoltre, riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a ulteriori € 200 nei seguenti casi:

- possesso del [rating di legalità](#) rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della l. 62/2012;
- possesso della certificazione della parità di genere rilasciata da un organismo di valutazione accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021⁹, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e del D.M. 29 aprile 2022.

Ai fini della premialità, tali requisiti devono essere posseduti dai beneficiari sia in fase di presentazione dell'istanza di contributo, sia in fase di rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 6 Regime di aiuto

Il contributo è concesso applicando le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*.

Tale norma consente di beneficiare di contributi di fonte pubblica in regime *de minimis* per un importo non superiore a € 200.000 (€ 100.000 in caso di impresa operante nel settore dei trasporti su strada per conto terzi)¹⁰. Tale massimale va calcolato sommando l'agevolazione di cui al presente bando con tutti i contributi *de minimis* ottenuti nell'esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, ecc.), dall'oggetto dell'agevolazione, da quale sia la Pubblica Amministrazione che ha finanziato l'aiuto e dall'effettiva riscossione dello stesso (fa fede il momento della assegnazione del contributo).

L'importo complessivo del massimale va riferito all'**impresa unica** ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento citato.

In caso di fusioni o acquisizioni, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione nel periodo da considerare. In caso di

⁸ Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, più imprese sono considerate "impresa unica" quando tra loro sussiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto dei soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla, da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁹ L'elenco degli organismi accreditati è pubblicato nella [pagina dedicata del sito di Accredia](#).

¹⁰ Le agevolazioni ottenute da ciascuna impresa e il relativo regime di aiuti possono essere verificati consultando la sezione "Trasparenza" del [Registro Nazionale degli Aiuti](#).



scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Qualora la concessione dell'agevolazione di cui al presente bando comporti il superamento delle soglie sopra indicate, il contributo sarà ridotto entro la concorrenza del massimale ammissibile, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il contributo di cui al presente bando **non è cumulabile** con altri aiuti pubblici ottenuti relativamente agli stessi costi ammissibili. Ciò significa che l'impresa non ha ottenuto altra agevolazione per le medesime spese oggetto del presente bando, ovvero che si impegna a rinunciare in caso di futura assegnazione.

Articolo 7 Presentazione della domanda

Le istanze di contributo possono essere presentate entro i seguenti termini:

	COPERTURA	PRESENTAZIONE DOMANDA
1 ^a finestra	per la partecipazione a fiere che si svolgono dal 1° giugno al 30 novembre 2023	dalle h. 10.00 del 25 maggio alle h. 18.00 del 30 giugno 2023
2 ^a finestra	per la partecipazione a fiere che si svolgono dal 1° dicembre 2023 al 31 maggio 2024	dalle h. 10.00 del 18 settembre alle h. 18.00 del 31 ottobre

L'Ente si riserva la facoltà di:

- chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di avvenuta prenotazione di tutte le risorse a disposizione maggiorate di una lista d'attesa pari al 100% del fondo di dotazione iniziale. Le domande in lista d'attesa accedono all'istruttoria solo se e nei limiti in cui si rendano disponibili ulteriori risorse;
- spostare i fondi da una Misura all'altra o da una finestra all'altra, qualora residuino risorse inutilizzate.

Al fine di favorire la massima partecipazione al presente concorso, ogni impresa può presentare **una sola domanda e riferita a una sola manifestazione fieristica**, indipendentemente dalle finestre di apertura.

Qualora la stessa impresa presenti più di una domanda, sarà ritenuta valida **esclusivamente l'ultima presentata**, mentre le precedenti non saranno prese in alcuna considerazione e ritenute automaticamente non ammissibili.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite [Telemaco](#) accedendo alla sezione "Servizi e-gov" e selezionando la voce "Contributi alle Imprese". Le istanze trasmesse con qualsiasi altro mezzo (consegna manuale, posta ordinaria, e-mail ordinaria, PEC, fax) si considerano non pervenute.

Per l'invio telematico è necessario essere preventivamente registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco¹¹, secondo le procedure disponibili all'indirizzo www.registroimprese.it.

L'invio telematico della pratica può essere delegato a un intermediario.

Tutti i moduli e la guida alla presentazione della pratica telematica sono scaricabili dal [sito internet camerale](#).

La pratica telematica da inviare dev'essere così formata:

- 1) MODELLO BASE generato dal sistema informatico;
- 2) i seguenti allegati al modello base:
 - I. ALLEGATO 1 – DOMANDA DI CONTRIBUTO, sottoscritta con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell'impresa richiedente** (anche in caso di presentazione a cura di un intermediario). In mancanza di tale allegato o qualora lo stesso non sia correttamente firmato, la domanda è irricevibile per assenza di dati e dichiarazioni essenziali e, pertanto, automaticamente **non ammissibile** al concorso;

¹¹L'accesso al portale Telemaco può avvenire esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE. Qualora l'impresa sia già in possesso di credenziali "consultazione + invio pratiche" rilasciate precedentemente al 28.02.2021, può ovviamente utilizzarle e non deve eseguire un'ulteriore profilazione. Se l'impresa non possiede già tali credenziali, invece, va considerato che per l'abilitazione possono essere necessarie fino a 48 ore dall'invio della richiesta.



- II. copia in formato pdf del MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FIERA nominativamente intestato all'impresa richiedente o analoga documentazione da cui si evinca la quota forfettaria o il preventivo analitico dei costi da corrispondere all'organizzatore per partecipare alla fiera;
- III. solo in caso di presentazione a cura di un intermediario: ALLEGATO 2 – ATTO DI DELEGA, sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) sia del delegante (ossia il legale rappresentante dell'impresa richiedente), sia del soggetto delegato (intermediario). In mancanza di tale modulo correttamente sottoscritto, la domanda è irricevibile, in quanto presentata da soggetto privo di poteri e pertanto automaticamente resa **non ammissibile**;
- IV. solo in caso di soggetti privi di posizione contributiva INPS / INAIL: ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INPS/INAIL sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell'impresa richiedente** (anche in caso di presentazione a cura di un intermediario);
- V. eventuale ALLEGATO 4 – MODULO DE MINIMIS IMPRESE COLLEGATE;
- VI. eventuale copia pdf della certificazione della parità di genere.

Dopo l'invio della domanda, l'utente riceve all'indirizzo PEC dell'impresa la ricevuta contenente il **numero di protocollo** della pratica telematica, che è il numero identificativo a cui far riferimento per tutte le fasi procedurali successive e che rappresenta la prova dell'avvenuta ricezione dell'istanza di contributo da parte della Camera di Commercio; in assenza di protocollo, la domanda di contributo non può ritenersi consegnata alla Camera di Commercio¹².

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali disguidi di natura tecnica.

Articolo 8 Istruttoria delle domande e assegnazione dei contributi

L'indirizzo PEC risultante nella visura dell'impresa rappresenta il domicilio del richiedente ai fini del presente bando; la Camera di Commercio, pertanto, indirizza lì tutte le relative comunicazioni.

Il concorso si svolge con procedura valutativa a sportello ex art. 5 co. 3 del D.Lgs. n. 123/1998, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

L'istruttoria camerale è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal bando (completezza, correttezza e sottoscrizione della domanda);
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3;
Al fine del rispetto del massimale *de minimis*, la concessione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 52 della l. 234/2012 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative, è subordinata alla preventiva consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e alla registrazione in esso del contributo, dando evidenza dei relativi codici COR e VARCOR;
- il rispetto dei requisiti relativi agli interventi agevolabili di cui all'art. 4.

In relazione alle esigenze istruttorie, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione della domanda presentata, assegnando un termine non superiore a **7 giorni naturali** e consecutivi dall'invio della comunicazione per provvedere all'invio delle integrazioni. La mancata o la tardiva risposta a tale richiesta comportano l'automatica esclusione della domanda di contributo.

Parimenti, qualora in fase istruttoria emergano omessi o insufficienti versamenti del diritto annuale, l'impresa è tenuta a regolarizzare la propria posizione nei termini e modi indicati nell'apposita comunicazione inviata dalla Camera di Commercio, a pena di diniego della domanda di contributo ovvero di decadenza dal contributo concesso.

Gli esiti del concorso sono determinati tramite due graduatorie parziali, che sono approvate con provvedimenti del Segretario Generale e pubblicate sul sito camerale **entro 60 giorni** dalla chiusura di ciascuna finestra di presentazione. Tali provvedimenti acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito camerale.

¹² Le diciture riportate nel portale Telemaco quali "esito della domanda: positivo" o simili, si riferiscono alla sola pratica informatica e non rappresentano in alcun modo un'indicazione circa la concessione o meno del contributo.

Qualsiasi domanda tecnica inerente la pratica telematica o il sistema informatico può essere rivolta al [Centro assistenza pratiche Telemaco](#) di InfoCamere.



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie parziali è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D. LGS. n. 104/2010, ovvero, alternativamente, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla medesima data.

Articolo 9 Rendicontazione delle spese e variazioni

L'erogazione del contributo è subordinata all'invio da parte dell'impresa beneficiaria della pratica di rendicontazione, che dev'essere così formata:

- 1) MODELLO BASE generato dal sistema informatico;
- 2) i seguenti allegati al modello base:
 - I. ALLEGATO 5 - MODULO DI RENDICONTAZIONE sottoscritta con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell'impresa richiedente** (anche in caso di presentazione della pratica a cura di un intermediario);
 - II. COPIA IN FORMATO PDF DELLA/E FATTURA/E ELETTRONICA/CHE contenenti la chiara identificazione delle spese oggetto del finanziamento. La data fattura è irrilevante; ciò che fa fede sono i limiti temporali scanditi dall'art. 4;
 - III. GIUSTIFICATIVI DELL'AVVENUTO PAGAMENTO integrale di tali spese da parte del beneficiario del contributo¹³. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo banca o posta, conseguentemente possono essere allegati esclusivamente uno o più dei seguenti giustificativi, sui quali dev'essere chiaramente indicato il beneficiario, l'importo e la causale della spesa:
 - ricevuta di bonifico bancario con indicazione "eseguito" o "pagato" o esplicita indicazione del codice CRO o TRN. NOTA BENE: la semplice disposizione di bonifico non è sufficiente;
 - estratto conto di addebito della spesa sostenuta a mezzo assegno bancario, ri.ba. o bonifico bancario o postale¹⁴;
 - estratto conto di addebito della spesa sostenuta a mezzo di carta di credito o di carta di debito;
 - IV. eventuale copia pdf della certificazione della parità di genere.

Tutta la documentazione inclusa nella pratica dev'essere sottoscritta, a pena di irricevibilità, con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell'impresa richiedente** (anche in caso di presentazione della pratica a cura di un intermediario) e dev'essere presentata [telematicamente](#) dopo l'avvenuta pubblicazione della graduatoria di concessione, **entro 30 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo al termine della fiera e in ogni caso entro il:

- **30 dicembre 2023** per i beneficiari della graduatoria della 1^a finestra;
- **30 giugno 2024** per i beneficiari della graduatoria della 2^a finestra.

La mancata o tardiva presentazione della pratica di rendicontazione è considerata rinuncia all'agevolazione, con conseguente revoca del contributo concesso.

Rispetto a quanto preventivato, sono ammesse **variazioni**:

- nella composizione delle voci di spesa oggetto di agevolazione rispetto a quella originariamente indicata nel preventivo contenuto nell'Allegato 1, senza alcuna particolare formalità;
- nella manifestazione fieristica oggetto di agevolazione, ma solo all'interno della stessa categoria di fiera e della stessa finestra e solo se tale variazione è stata **preventivamente** (= prima dell'inizio della fiera) comunicata dall'impresa tramite e-mail inviata dalla PEC aziendale alla [PEC camerale](#), indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "[nome Azienda] - variazione fiera Bando FIERE 2023" e la variazione è stata autorizzata dalla Camera di Commercio, che vi provvede tramite invio di PEC entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ricevuta. In assenza di tale comunicazione, tale la variazione non è accettabile, con conseguente revoca del contributo.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- per fatture non intestate al beneficiario o da questi non direttamente liquidate (ad es. pagate da c/c intestato a soggetto diverso dall'impresa assegnataria di contributo);
- le spese non accompagnate dall'evidenza dell'integrale pagamento della fattura al fornitore, né i pagamenti in contanti o tramite Paypal, quelli effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore e in generale qualsiasi pagamento non effettuato a mezzo banca o

¹³ Tutte le fatture devono quindi essere interamente quietanzate entro la data di presentazione della pratica rendicontazione.

¹⁴ Negli estratti conto evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al presente bando.



posta o con strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.);

- le spese effettuate in economia o qualsiasi forma di autofatturazione.

Articolo 10 Istruttoria ed erogazione dei contributi

La Camera di Commercio ridetermina il contributo concesso in base all'importo delle spese validamente rendicontate dall'impresa.

Qualora tale importo, al netto di IVA e oneri accessori, risulti inferiore al limite minimo indicato all'art. 5 per la specifica categoria di fiera, il contributo è oggetto di decadenza totale.

Non sono in alcun caso presi in considerazione gli eventuali incrementi di costi rispetto al preventivo originariamente ammesso a contributo.

In fase di istruttoria di rendicontazione la Camera di Commercio verifica che:

- la pratica di rendicontazione sia completa e corretta e che l'impresa abbia mantenuto i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dal bando, ivi compreso il rispetto del massimale *de minimis* tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- le spese effettuate siano congrue con l'investimento approvato in fase di concessione, al netto delle eventuali variazioni comunicate come descritte all'art. 9 del presente bando;
- l'impresa abbia regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (**DURC in regola**), secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di accertata irregolarità del DURC, la Camera di Commercio trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa agli enti previdenziali e assicurativi competenti, così come previsto dalle norme in vigore (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

In materia di richieste di chiarimenti e integrazioni, trova applicazione quanto specificato all'art. 8 del presente bando.

La Camera di Commercio eroga il contributo, al netto della **ritenuta d'acconto del 4%** (ex art. 28 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973), esclusivamente tramite accredito sul c/c intestato al beneficiario indicato nel modulo di rendicontazione, entro 60 giorni dalla corretta presentazione della pratica di rendicontazione e in ogni caso entro il:

- 29 febbraio 2024 per i beneficiari della graduatoria della 1^a finestra;
- 2 settembre 2024 per i beneficiari della graduatoria della 2^a finestra.

Articolo 11 Rinunce, decadenze, revoche di contributi

Le imprese che, in qualsiasi fase del concorso, intendano rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite e-mail inviata dalla PEC aziendale alla [PEC camerale](#), indicando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura: “[nome Azienda] – Rinuncia al contributo Bando FIERE 2023”.

Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, il contributo è oggetto di decadenza o revoca qualora:

- a) al momento della liquidazione del contributo il beneficiario abbia in corso rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 co. 36 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma¹⁵;
- b) la Camera riscontri il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente bando sino a che non sia avvenuta la materiale liquidazione del contributo;
- c) l'impresa non rispetti gli obblighi, anche procedurali, previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti;
- d) sia accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere o di documenti falsi. A tal proposito si ricorda che trova applicazione quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in particolare la decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci e le conseguenti sanzioni penali.

Qualora in fase di liquidazione del contributo In caso di decadenza o di revoca totali o parziali dell'agevolazione eventualmente già erogata, entro 30 giorni dalla notifica del relativo provvedimento l'impresa deve restituire alla Camera di Commercio il contributo percepito, aumentato degli interessi

¹⁵.Si veda la nota a pie' di pagina n. 4.



legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

Le risorse eventualmente derivanti da rinunce, decadenze e revoche sono assegnabili alle imprese in lista d'attesa.

Articolo 12 Obblighi dei beneficiari

Le imprese beneficiarie del contributo, a pena di revoca dello stesso, sono tenute a:

- rinunciare ad altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese oggetto di agevolazione ai sensi del presente bando;
- conservare per **tre anni** a decorrere dalla data di erogazione del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento oggetto di agevolazione;

per le imprese tenute al deposito del bilancio al Registro Imprese che nell'anno ricevano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivamente pari o superiore a € 10.000 lordi: a **dichiarare nella Nota Integrativa del proprio bilancio** l'esistenza di agevolazioni oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti, ai sensi dei commi da 125 a 127 dell'art. 1 della L. n. 124/2017, così come modificate dall'art. 3-*quater* della L. n. 12/2019. L'inosservanza di tale obbligo comporta la **restituzione delle somme ricevute**.

Articolo 13 Controlli

La veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo, ivi inclusa l'attestazione di non ottenimento di altri incentivi per le spese oggetto del presente bando, la conformità dei documenti di spesa e dei relativi giustificativi possono essere oggetto di controllo della Camera di Commercio, anche su base campionaria e con le modalità da essa definite, anche presso i fornitori dei richiedenti o presso altre Pubbliche Amministrazioni, in ordine al fine della conferma o della decadenza dell'agevolazione assegnata contributo per le imprese beneficiarie

Inoltre, entro 3 anni dalla data del provvedimento di assegnazione, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere - su una base campionaria minima del 3% delle domande ricevute, le ispezioni e i controlli necessari a verificare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stato erogato il contributo e il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando. A tal fine l'impresa si impegna a tenere a disposizione per detto periodo tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai beni e/o ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Articolo 14 Responsabile del procedimento, trasparenza e accesso agli atti

Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è la responsabile dell'Ufficio promozione e certificazione estera, domiciliata ai fini del presente concorso presso la Camera di Commercio.

I dati relativi alla concessione di contributi, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito camerale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Camera di Commercio, garantisce il diritto di accesso a documenti e atti amministrativi e l'accesso civico, secondo le norme in vigore, secondo quanto previsto dalle normative in vigore. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili nelle [pagine dedicate del sito camerale](#).

Articolo 15 Informativa sul trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio garantisce che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza e si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione. I dati sono raccolti dalla Camera di Commercio per gli adempimenti connessi alla gestione del presente concorso, nonché delle proprie funzioni di competenza. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

I dati sono conosciuti dai dipendenti dell'Ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati sono comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli e sono trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.



Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Gli interessati possono in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali: richiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.

Articolo 16 Informazioni e contatti

Le richieste di chiarimenti o informazioni possono essere inviate a:

- promozione@bg.camcom.it relativamente ai contenuti del bando;
- [Centro Assistenza Telemaco](#) per assistenza informatica relativamente alla pratica telematica (registrazione a Telemaco, problemi tecnici, compatibilità di software, messaggi di errore, ecc.).

Le comunicazioni relative alla pratica e all'esito del concorso sono effettuate dalla Camera di Commercio esclusivamente come indicato negli articoli precedenti.

Articolo 17 Riepilogo delle scadenze

		CAMERA DI COMMERCIO	IMPRESA
2023	1 ^a finestra - dalle h. 10.00 del 25 maggio alle h. 18.00 del 30 giugno		invio domande di contributo per fiere che si tengono tra il 1° giugno e il 30 novembre '23
	entro il 29 agosto	pubblicazione graduatoria 1 ^a finestra	
	2 ^a finestra - dalle h. 10.00 del 18 settembre alle h. 18.00 del 31 ottobre		invio domande di contributo per fiere che si tengono tra il 1° dicembre '23 e il 31 maggio '24
	entro il 29 dicembre	pubblicazione graduatoria 2 ^a finestra	
	entro 30 gg dalla fiera, max entro il 30 dicembre		invio rendicontazione beneficiari 1 ^a finestra
2024	entro il 29 febbraio	liquidazione contributo ai beneficiari 1 ^a finestra	
	entro 30 gg dalla fiera, max entro il 30 giugno		invio rendicontazione beneficiari 2 ^a finestra
	entro il 2 settembre	liquidazione contributo ai beneficiari 2 ^a finestra	

Allegati

- ALLEGATO 1 - DOMANDA DI CONTRIBUTO
- ALLEGATO 2 - ATTO DI DELEGA
- ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INPS / INAIL
- ALLEGATO 4 - MODULO DE MINIMIS IMPRESE COLLEGATE
- ALLEGATO 5 - MODULO DI RENDICONTAZIONE